

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile	Presidente Relatore
Dott. Carmelo Barbieri	Giudice
Dott. Vincenza Agnese	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale

R.G. 312-1/2022 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata
in data 23.11.2022

DA

PROCURA DELLA REPUBBLICA -SEDE-

e in data 1.3.2023

DA

[redacted] (cod. fisc. [redacted] e p. i.v.a. di gruppo [redacted]) con sede legale in 20122 Milano, [redacted], società con socio unico Banca [redacted] non sottoposta a vigilanza bancaria e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca [redacted] in persona del procuratore dott.ssa [redacted], munita dei necessari poteri in forza di delega dei poteri e della facoltà di firma approvata dal C.d.A. della società in data 14/03/2017 per atti dott.ssa Manuela Agostini, Notaio in Milano, rep. 78.900 (all. A), rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Nicastro (c.f.: NCSRND65B22H501R)

NEI CONFRONTI DI

[redacted] codice fiscale e partita iva [redacted] – REA MI – [redacted], con sede legale in Milano, [redacted], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. [redacted] (c.f. [redacted]), adesso [redacted] s.p.a. (giusta assemblea straordinaria in data 1° marzo 2023 che ha deliberato la modifica della denominazione sociale da "[redacted]" a "[redacted] S.p.a.") codice fiscale e partita iva [redacted] – REA MI – [redacted], con sede legale in Milano, [redacted], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente ricorso (doc. 1), anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [redacted] (C.F. [redacted] – p.e.c. [redacted]@milano.pecavvocati.it - fax +39 02 [redacted]), [redacted] (C.F. [redacted] - pec: [redacted]@milano.pecavvocati.it) e [redacted] (codice fiscale: [redacted] - pec: [redacted]@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano,

nonché con

- [redacted], codice fiscale e partita iva [redacted] – REA MI – [redacted], con sede legale in Milano, [redacted];
- [redacted] codice fiscale e partita iva [redacted] – REA MI- [redacted], con sede legale in Milano, [redacted];
- [redacted] codice fiscale e partita iva [redacted] – REA MI – [redacted], con sede legale in Milano, [redacted];





TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE II CIVILE

- [REDACTED] (già [REDACTED] s.r.l.), codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - 2501821, con sede legale in Milano, [REDACTED];
- [REDACTED], codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
- [REDACTED], codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
tutte rappresentate e difese, dagli avv.ti [REDACTED], come da procure versate in atti

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

con ricorso in data **23.11.2022**, Procura della Repubblica ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa [REDACTED], stante l'elevato importo di debiti iscritti a ruolo a partire dal 2019 (per oltre 5milioni) e non oggetto di rateizzazione, ricorrendone i requisiti soggettivi e oggettivi e manifestando la società un evidente stato di insolvenza;

fissata udienza al 21.12.22, il contraddittorio si è regolarmente costituito ed è comparso il legale della società, il quale ha fatto presente di aver depositato in data 19.12.22 il ricorso prenotativo di Gruppo (iscritto a ruolo al num. R.G. 312-2/2022), per [REDACTED] spa e per le altre società del gruppo, richiedendone la trattazione prioritaria rispetto alla Liquidazione Giudiziale chiesta dalla Procura;

con decreto 22/23.12.2022, il Collegio (stante l'osservanza del termine decadenziale ex art.40 c.10 CCII) ha assegnato il termine di 60 giorni -dunque fino al 17 febbraio 2023- per il deposito del piano unitario di concordato (o di più piani reciprocamente collegati) e della documentazione di legge;

in pari data, il giudice confermava, su richiesta delle società, le misure protettive del patrimonio stabilendone la durata in mesi 4 dal 20.12.2022 (data di pubblicazione della domanda nel RRII);

in prossimità della scadenza del termine 17.2.23 per il deposito, ossia in data 13.2.23, il Gruppo ha depositato istanza dal duplice contenuto, chiedendo:

1. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, chiedendo di voler desistere dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di [REDACTED] s.p.a., al fine di consentire al Tribunale la concessione della proroga del termine per il deposito del piano e della domanda di concordato definitivi;

2. al Tribunale di Milano, affinché fosse concesso alle ricorrenti, previa desistenza della Procura della Repubblica dall'istanza di liquidazione giudiziale, la proroga per ulteriori sessanta giorni del termine originariamente concesso per la presentazione della proposta e del piano definitivi, data l'obbiettivo impossibilità di predisporre e far attestare in soli 60 giorni un piano concordatario di Gruppo che coinvolge ben sette società.

tuttavia, stante, all'esito di interlocuzioni, la difficoltà di sbocchi favorevoli per tali richieste, soprattutto per l'assenza di un qualche impegno a coprire l'eventuale incremento del passivo conseguente alla prosecuzione dell'attività del Gruppo per tutto il periodo della richiesta proroga, [REDACTED] e le controllate hanno depositato in data 16.2.23 **atto di rinuncia al ricorso per concordato prenotativo di Gruppo**, preannunciando un separato atto di adesione alla domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla Procura della Repubblica il 22 novembre 2022;

fissata udienza dinanzi al Collegio per il **9 marzo 2023** ad ore 12:00 (ed altresì evidenziata nel decreto di convocazione la necessità di verificare la formalizzazione della dichiarazione di rinuncia al concordato anche da parte delle società controllate, posto che il





ricorso unitario era stato depositato da tutte le società appartenenti al Gruppo [redacted] è stata nelle more depositata in data **1.3.2023** da parte di [redacted] domanda di apertura della liquidazione giudiziale a carico della *holding* [redacted] s.p.a., sulla base di un debito per sorte capitale pari ad euro 35.730,03, oltre spese, compensi e accessori di legge liquidati nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla creditrice;

in considerazione di ciò, nonché della necessità di predisporre documentazione, sia necessaria per la dichiarazione di apertura della *liquidazione giudiziale di gruppo* ai sensi dell'art. 287 c.c.i., sia utile per avere illustrare un quadro più ampio anche con riferimento all'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio per una o più società del Gruppo stesso, è stato chiesto un brevissimo rinvio dell'udienza, differita dinanzi al Collegio odierno del 16.3.2023;

in data 15.3.2023 è stata depositata **formale adesione di [redacted] s.p.a., già [redacted] s.p.a., alla domanda di liquidazione giudiziale** presentata dalla Procura della Repubblica di Milano e da [redacted] s.r.l., con **contestuale ricorso in proprio delle società** per la dichiarazione di apertura della **Liquidazione Giudiziale di Gruppo ai sensi dell'art. 287 c.c.i.** nei confronti dunque della capogruppo [redacted] s.p.a., già [redacted] s.p.a. e **delle sei società controllate** [redacted]

[redacted], con contestuale istanza di valutare la sussistenza dei presupposti per disporre l'esercizio provvisorio, per due società del Gruppo ovvero [redacted] s.r.l. e [redacted] s.r.l.; **osservato che:**

- per quanto concerne l'ulteriore -complesso- sviluppo della vicenda processuale, si rinvia al contestuale provvedimento con cui, in data odierna, questo Tribunale, ha dichiarato la improcedibilità del concordato, stante la rinuncia alla domanda di concordato prenotativo di Gruppo ex artt. 44, 1° comma, lett. a) e 284 c.c.i.;
- la capogruppo [redacted] (già [redacted] spa) ha dichiarato di aderire alle domande di liquidazione giudiziale presentate dalla Procura e dal creditore Ifis ed ha chiesto l'apertura della liquidazione di Gruppo; con l'unico ricorso, anche le sei società del Gruppo - [redacted] - hanno chiesto di essere assoggettate a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'art. 287 c.c.i., con nomina del medesimo Giudice delegato e dei medesimi Curatori per ciascuna società del Gruppo.
- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art.286 e 27 CCII, sia in relazione al centro di interessi principale della società capogruppo [redacted], sia comunque avendo ciascuna società sede legale in Milano.
- Oltre ai bilanci, sono state depositate per ciascuna società situazioni economico-patrimoniali aggiornate alla data di deposito del ricorso prenotativo, da cui si evince che le società presentano la natura di imprese commerciali con superamento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII e non si tratta di imprese minori (è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquacentomila), dunque si conferma il vaglio già svolto dal Tribunale all'esito del deposito del ricorso prenotativo.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce l'insolvenza quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare





regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale; pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

- Le Società del Gruppo si trovano in stato di insolvenza, desumibile: dai gravi effetti negativi e peggioramento dei risultati economici sofferti a causa della crisi sanitaria prima, della crisi energetica e aumento costi materie prime, poi; inoltre desumibile dalla stessa improcedibilità della complessa soluzione di crisi tentata e dall'assenza di prospettive di risanamento; desumibile, ancora, dalla impossibilità di far fronte alle obbligazioni e, particolarmente, all'ingente debito scaduto nei confronti sia dei fornitori sia dell'Erario, quest'ultimo avente in parte natura solidale delle società controllate per il debito della controllante. Le società non sono in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e dunque versano in stato d'insolvenza.

Quanto alla procedura unitaria di liquidazione, si considera quanto segue:

- Le società hanno tutte medesima sede sociale (in Milano via Marco D'Agrate 43) e *management* centralizzato; tutte le società sono operative nel settore dell'attività di edizione, stampa, commercializzazione di libri, periodici, contenuti multimediali, prodotti di cartoleria, pelletteria, oggettistica da regalo; tra le società vi sono sinergie, rapporti infragruppo e rapporti commerciali, con direzione unitaria e dominante di un'unica società capogruppo; il Gruppo è primario operatore multicanale e multimediale attivo nel settore dell'editoria, cartoleria, pelletteria, settore *entertainment & media*, con marchi propri o in licenza. Dunque, l'architettura societaria, per quanto descritto in atti, risulta tale da costituire una aggregazione di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico, rispondono e sono strumentali al raggiungimento di un comune interesse economico che viene perseguito attraverso l'esercizio di una direzione unitaria e di un'influenza dominante del soggetto controllante.

- Si ravvisa, pertanto, una effettiva concentrazione aziendale, realizzata mediante rapporti di partecipazione in imprese operanti nello stesso settore o in settori diversi; dette società, pur conservando la loro individualità giuridica, appartengono tutte al medesimo gruppo e sono gestite da un unico soggetto economico, ossia la capogruppo [REDACTED], che controlla direttamente le sei società, ne detiene l'intero capitale sociale ed è tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato (l'art. 29 del D.Lgs. n. 127/91, recependo le direttive comunitarie, dispone che il bilancio debba essere redatto da parte degli amministratori dell'impresa controllante).

- Ebbene, le imprese legate a un gruppo, pur conservando la loro autonomia giuridica e patrimoniale perfetta, subiscono una rilevante attenuazione di quella economica, poiché il gruppo agisce come entità economica costituita da molteplici soggetti giuridici e un solo soggetto economico. I numerosi rapporti infragruppo, la sussistenza di un ingente debito erariale avente in parte natura solidale delle società, con responsabilità solidale delle società controllate per il debito della controllante, la possibilità dell'amministrazione finanziaria di rivolgersi a ciascun partecipante al Gruppo per recuperare l'intero importo non versato, rendono evidente l'interdipendenza e l'opportunità di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del gruppo.

- Sussistono dunque preesistenti reciproci collegamenti di natura economica e produttiva, nonché elementi relativi alla composizione dei patrimoni delle imprese che rendono utilità di carattere generale la liquidazione unitaria del gruppo, essenzialmente nel collegamento sinergico delle procedure liquidative per il miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del Gruppo.





- Sono state fornite dalle società ampie ed analitiche informazioni sulla struttura del Gruppo, sui vincoli partecipativi e contrattuali esistenti tra le imprese; è stato allegato il bilancio consolidato; non emergono ragioni ostative e che consiglino la nomina di organi diversi per ciascuna procedura; eventuali problemi di conflitto di interessi saranno risolti mediante nomina di curatori speciali. Sarà poi rimessa al programma di liquidazione la illustrazione delle modalità di coordinamento nella liquidazione degli attivi.
- In definitiva, si ritiene che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo e va rilevato, infine, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co V CCII.
- **Quanto all'istanza ex art.211 c. 2 CCII si osserva:**
- Con il ricorso unico (in adesione e in proprio per la apertura di LG) la capogruppo [REDACTED] e le altre sei società hanno chiesto, con istanza formulata ex art. 211 n. 2 ccii, autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di impresa con specifico riferimento alle due società [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l.
- A mente del I co art.cit. l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività di impresa quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 (verificate con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori; successivamente su proposta del curatore e previo parere favorevole dei creditori, anche limitatamente a specifici rami, fissandone la durata).
- Dalla norma, ed anche dalla relazione illustrativa della riforma, si evince lo scopo di incentivare la prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale, sempre che con ciò non si arrechi pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori. La norma indica che l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività di impresa, fermo restando, al fine di tutelare i creditori, che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del curatore debba essere autorizzata espressamente: dal tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, quando dall'interruzione può derivare un danno grave o, successivamente, dal giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei creditori, cui è attribuito un ruolo decisivo, essendo tale organo chiamato, con cadenza trimestrale, a pronunciarsi sull'opportunità della prosecuzione (per il resto, la norma conferma le disposizioni dell'art. 104 della l.fall. con riferimento alle sorti dei contratti pendenti ed alla natura prededucibile dei crediti sorti nell'esercizio dell'impresa).
- Stante l'urgenza, il percorso per evitare dispersione dei valori attivi e degli avviamenti, nonché al fine di evitare la perdita di valore dei marchi, è stato dal Gruppo costantemente comunicato e condiviso con i pre-ccgg, tanto da potersi, allo stato, già individuare, anche con il loro parere favorevole, l'impianto che si profila, in particolare, per le due società del gruppo [REDACTED] srl e [REDACTED] srl . Difatti, quanto alla prima, risulta depositato un prospetto che contempla lo scenario dell'esercizio provvisorio e quello di liquidazione giudiziale senza prosecuzione dell'attività (doc. 20): da tale documento si evince la sostanziale convenienza, nel contesto complessivo, dell'esercizio provvisorio e comunque, nel parere acquisito, si dà atto che l'andamento dei negozi di [REDACTED] srl nel corso del 2022 presenta un fatturato costante, con previsione di fatturato al 30/04/2023 di Euro 320.000,00, che coprirebbe ampiamente i costi di continuità per l'esercizio provvisorio richiesto - indicativamente pari a Euro 200.000,00-: *Il previsto risultato economico comporterebbe, dunque, il beneficio del realizzo del magazzino dedicato, per importi che difficilmente verrebbero ottenuti con una vendita concorsuale di una tipologia di prodotti (cartoleria) con oggettive problematiche di esitazione (cfr. doc. 19 - memoria [REDACTED]). In conclusione, i pre-commissari sulla base dei dati disponibili ritengono che le previsioni numeriche effettuate dalla società siano ragionevoli e che la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori e, pertanto, esprimono parere favorevole all'esercizio provvisorio richiesto (che dovrà essere ovviamente coordinato con il licenziamento collettivo).* Quanto a [REDACTED] srl (agenzia di





licensing su scala internazionale di marchi, tra cui quello americano Pantone), la direttrice seguita è di svolgimento di esercizio provvisorio per la predisposizione di procedura competitiva di vendita, al fine di salvaguardare un compendio profittevole e cederlo ad altri operatori di *licencing*, impedendosi così l'alternativa della perdita in caso di cessazione di attività. Anche sul punto il parere acquisito è favorevole, stante l'incidenza solo relativa del personale e la possibilità di prevedere un esercizio provvisorio con performances positive e la cessione del contratto Pantone (in ogni caso, l'esercizio provvisorio sarebbe immediatamente cessato in caso di risposta negativa da parte della statunitense Pantone).

• In definitiva, sia in quanto si prospetta la capacità di coprire i propri costi e dunque senza pregiudizio per i creditori, sia per la brevità temporale che può prevedersi (per [REDACTED] sino al 30 aprile, per [REDACTED] sino al 16 luglio, salva l'alternativa della immediata cessazione per risposta negativa della statunitense) si reputa di poter disporre l'esercizio provvisorio, limitatamente alle due società dette, al fine della migliore liquidazione dell'attivo e non dispersione degli elementi di vitalità dell'azienda.

Si invitano comunque i nominandi curatori a depositare entro 20 giorni una dettagliata e documentata **relazione** che illustri la situazione patrimoniale e gestionale delle imprese, se permanga l'opportunità di continuare l'attività di impresa alla luce delle trattative in corso per la più proficua liquidazione dei beni che le costituiscono, quali i costi certi e i ricavi sperati, per potersi confermare o meno la presumibile durata dell'esercizio provvisorio. Si dispone inoltre la presentazione di **rendiconto** mensile dell'attività con deposito in cancelleria.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale unitaria del Gruppo, ex art.287 CCII.

L'individuazione dei Curatori, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale unitaria ex art.287 CCII, del Gruppo d'impresa costituito dalle società:

- 1) la capogruppo [REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED] s.p.a.), codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
- 2) - [REDACTED] s.r.l., codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
- 3) - [REDACTED] s.r.l., codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
- 4) - [REDACTED] s.r.l., codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
- 5) - [REDACTED], codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
- 6) - [REDACTED] s.r.l., codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];
- 7) - [REDACTED] s.r.l., codice fiscale e partita iva [REDACTED] - REA MI - [REDACTED], con sede legale in Milano, [REDACTED];

NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa VASILE

NOMINA Curatori i **dottori Cesare MERONI e Barbara PRAVETTONI e l'avv. Vincenzo TARTARO**;

AUTORIZZA ex art.211 CCII i curatori a proseguire l'esercizio provvisorio dell'impresa [REDACTED] srl sino al 30 aprile 2023 e [REDACTED] srl sino al 16 luglio 2023 con le prescrizioni di cui in parte motiva, qui richiamate;

ORDINA alle società, ove non vi abbiano già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali





obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;

8) FISSA per l'adunanza -innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, in cui si procederà all'esame dello stato passivo-, la data del **9 ottobre 2023 ad ore 9.30** avvertendo i debitori che possono chiedere di essere sentiti e che possono intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentiti sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;

ORDINA ai curatori di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;

AUTORIZZA i curatori, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexes delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni*;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrice, anche se estinte;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrice.

ORDINA ai curatori di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;

ORDINA ai curatori, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;

INVITA i curatori, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;

ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alle imprese debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;

DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove le imprese debitrice hanno sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16/03/2023.





Il Presidente rel est
Dott. Luisa Vasile

